



Provincia di Benevento

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

*Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato - Gestione Economico
Stipendiale del Personale - Controllo Analogico*

DETERMINAZIONE N. 2654 DEL 16/12/2024

OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2024 - art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022. Integrazione.

IL DIRIGENTE

Richiamato, preliminarmente, il principio consolidato in materia, in base al quale la costituzione delle risorse non può formare oggetto di contrattazione integrativa, essendo riservata alla determinazione unilaterale dell'amministrazione, la quale provvede sulla base di proprie ed esclusive valutazioni, in relazione ai propri programmi di miglioramento dei servizi, nei limiti delle capacità di bilancio e soprattutto nel rispetto delle disposizioni di legge;

Rilevato che:

- 1) l'Amministrazione, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, approva il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale del comparto, al fine di consentire alla Delegazione Trattante di provvedere al riparto in sede di contrattazione con le OO.SS.;
- 2) le somme che costituiscono il fondo si distinguono in risorse stabili e variabili: le prime, acquisite al fondo, restano confermate anche per gli esercizi successivi, con i dovuti incrementi previsti dai CCNL; le seconde, quantificate annualmente, sono legate ad esigenze contingenti, alla capacità di spesa dell'ente e al recupero di eventuali risorse dovute ad economie degli anni precedenti, e possono essere inserite nel fondo solo per l'esercizio finanziario di riferimento, nel rispetto della normativa vigente;

Visto il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 che ha fissato, all'art. 79, i criteri per la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente;

Considerato che:

- l'art. 15, comma 5 del CCNL 21.05.2018 ha stabilito che, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, la **parte stabile del fondo** è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

❖ comma 1, lettera a):

- risorse di cui art. 67, comma 1, CCNL del 21.05.2018: un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative; l'importo così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- risorse di cui art. 67, comma 2, CCNL del 21.05.2018, tra le quali:
 - lettera a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;
 - lettera b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - lettera c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

❖ comma 1, lettera b): importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16.11.2022 in servizio alla data del 31.12.2018;

❖ comma 1, lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

❖ comma 1, lettera d): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (*Incrementi degli stipendi tabellari*) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

❖ comma 1-bis: quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per il personale inquadrato alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;

• l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 dispone che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti **ulteriori risorse, variabili di anno in anno**:

❖ comma 2, lettera a):

- risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) CCNL del 21.05.2018, tra le quali:

- lettera d): importo una tantum corrispondente alle frazioni di retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a quindici giorni, oltre ai ratei di tredicesima mensilità; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- ❖ comma 2, lettera b): un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- ❖ comma 2, lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- ❖ comma 2, lettera d): importo degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
- ❖ comma 3: importo per l'anno 2024 relativo alla quota fondo dell'incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;
- ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022 la parte variabile del fondo è alimentata, altresì:
 - ❖ dalle risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente;
 - ❖ eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

Dato atto dello stanziamento dall'annualità 2023 di nuove risorse, nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 29.06.2023 e confermato nel bilancio 2024/2026 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 18.12.2023, ad incremento, rispetto all'anno 2022, del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative) a complessivi € 261.250,00;

Rilevato che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con il parere n. 6 del 26 aprile 2018 sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n.

9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto; “*Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*”, ritenendo che le risorse che alimentano gli incentivi per le funzioni tecniche vanno collocate fuori dal tetto del salario accessorio;

Considerato che, l’art. 8, commi 3 e 4, del D. L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 41/2023, che ha stabilito, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, per gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, la possibilità di incrementare, oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Richiamato il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente della Provincia di Benevento, di parte giuridica per il triennio 2023-2025 e di parte economica per l’annualità 2023 sottoscritto definitivamente in data 29 dicembre 2023, che dispone:

- all’art. 3: “*I criteri di ripartizione delle risorse, tra le varie modalità di utilizzo, potranno essere negoziati con cadenza annuale su iniziativa di una delle parti, con apposito accordo. In tal senso, le parti concordano che l’eventuale convocazione delle delegazioni trattanti, da parte del Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, debba avvenire, escluse le cause di forza maggiore, entro 90 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro il primo quadrimestre dell’anno, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione*”;
- all’art. 4: “*Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale*”;
- all’art. 5: “*Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale*”

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;

Visti:

- l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del*

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

- l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

Rilevato che il D.P.C.M. del 27 aprile 2020 chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

Visto, altresì, il Decreto Interministeriale dell'11 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria, nonché i limiti del salario accessorio e che, in merito al salario accessorio, ha previsto che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*, prevedendo all'art. 1 comma 2 che *“Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano alle Province e Città metropolitane con decorrenza dal 1° gennaio 2022”*.

Considerato che:

- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, la legge di stabilità 2015, approvata il 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio 2015 e le circolari n. 1/2015 e del 27.03.2015 della Funzione Pubblica hanno disciplinato e chiarito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento di personale;

Precisato che sulla parte stabile del fondo, secondo le modalità indicate nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 19097 del 07.03.2016, è stata effettuata una riduzione dello stesso in proporzione al personale cessato a qualunque titolo (pensionamenti, mobilità esterne, etc..) e che tale decurtazione è stata operata in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell'anno precedente la cessazione;

Specificato, altresì, che nel fondo sono state portate in riduzione le somme relative al finanziamento del trattamento accessorio:

- > del personale operante nelle funzioni del Mercato del Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro, il cui finanziamento è carico del Ministero del Lavoro e della Regione Campania e che alla data del 01.06.2018 è stato trasferito nei ruoli della Regione Campania;
- > del personale addetto all'esercizio delle funzioni Museo/Biblioteca delegate alla Provincia ai sensi dell'art. 3, co. 2, della L.R. n. 14/2015, il cui finanziamento è carico della Regione Campania;
- > del personale che ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L.R. n. 14/2015, è stato trasferito alla Regione Campania per l'esercizio delle funzioni non fondamentali;

Dato atto che il tetto di spesa non superabile ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 è di seguito rappresentato:

Descrizione	importo
fondo delle risorse decentrate anno 2016 (*)	€ 976.588,54
fondo del lavoro straordinario anno 2016	€ 84.236,61
limite anno 2016	€ 1.060.825,15

* comprensivo dell'importo di € 1.528,26 quale differenziale retributivo sulle progressioni orizzontali attribuite ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali sulle posizioni iniziali - art. 67, comma 2, lett. b) CCNL del 21.05.2018

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1021 del 21.05.2024 con la quale si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate "parte stabile" e "parte variabile" relativa all'anno 2024, come riportato nel prospetto Allegato A e di seguito sinteticamente esposto:

Descrizione	importo	di cui importo escluso dal limite art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017	di cui importo soggetto al limite art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017
Risorse stabili	€ 746.372,40	€ 93.099,82	€ 653.272,58
Risorse variabili, di cui: > € 150.000,00 per gli incentivi per le funzioni tecniche > € 40.000,00 per i compensi all'avvocatura interna	€ 213.631,96	€ 210.398,75	€ 3.233,21
Totale proposta di costituzione fondo risorse decentrate anno 2024	€ 960.004,36	€ 303.498,57	€ 656.505,79
+ Fondo lavoro straordinario	€ 84.236,61		€ 84.236,61
+ Fondo retribuzione di posizione e di risultato incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative)	€ 261.250,00		€ 261.250,00
Totale complessivo risorse anno 2024 per verifica limite	€ 1.305.490,97	€ 303.498,57	€ 1.001.992,40

Rilevato che la liquidazione delle indennità di condizioni di lavoro e per specifiche responsabilità e dei premi correlati alla performance, l'attribuzione dei differenziali stipendiali per l'anno 2023 ed il mancato utilizzo delle risorse destinate all'attuazione di misure di welfare integrativo, hanno determinato ulteriori economie da risorse di parte stabile del fondo dell'anno 2023 che, pertanto, vanno ad incrementare le risorse di parte variabile del fondo dell'anno 2024 (+ € 25.753,19);

Dato atto che, in esito a nuova verifica sul personale in servizio prevista dall'art. 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34/2019, ai fini dell'eventuale adeguamento in aumento del limite del trattamento accessorio dell'anno 2016 per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, il **numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'anno corrente, al mese di dicembre 2024, è sempre pari a 86,5** (escluso il personale assegnato alle Funzioni NON Fondamentali) è inferiore al **numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018, pari a 110** (escluso il personale assegnato alle Funzioni NON Fondamentali);

Confermato, pertanto, che, per l'anno 2024, il limite del trattamento accessorio è quello corrispondente dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Vista la deliberazione presidenziale n. 351 del 12.12.2024 con la quale sono stati forniti indirizzi alla Delegazione Trattante:

- affinché sia previsto, a decorrere dall'anno 2024, l'**aumento ad € 303.600,00** del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative) e, contestualmente, definire la percentuale per la retribuzione di risultato nella misura del 15% della retribuzione di posizione;
- per la sottoscrizione della **preintesa contrattuale anno 2024**, parte economica, e che è stata elaborata in base alle esigenze sia strategiche dell'amministrazione che gestionali della dirigenza rispetto agli obiettivi da raggiungere per l'anno in corso;

Considerato, pertanto, che il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente relativo all'anno 2024, come sopra integrato, è dettagliatamente riportato nel prospetto **Allegato A** e di seguito sinteticamente esposto:

Descrizione	importo	di cui importo escluso dal limite art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017	di cui importo soggetto al limite art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017
Risorse stabili	€ 746.372,40	€ 93.099,82	€ 653.272,58
Risorse variabili, di cui: > € 150.000,00 per gli incentivi per le funzioni tecniche > € 40.000,00 per i compensi all'avvocatura interna	€ 239.385,15	€ 236.151,94	€ 3.233,21
Totale fondo risorse decentrate anno 2024	€ 985.757,55	€ 329.251,76	€ 656.505,79
+ Fondo lavoro straordinario	€ 84.236,61		€ 84.236,61
+ Fondo retribuzione di posizione e di risultato incarichi di Elevata Qualificazione	€ 303.600,00		€ 303.600,00

(ex Posizioni Organizzative)			
Totale complessivo risorse anno 2024 per verifica limite	€ 1.373.594,16	€ 329.251,76	€ 1.044.342,40

Dato atto che il fondo risorse decentrate per l'anno 2024 come integrato e rideterminato in **€ 985.757,55**, rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in quanto escludendo le risorse stabili **non soggette** al predetto limite e comprendendo il fondo per il lavoro straordinario ed il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative), risulta inferiore al corrispondente limite dell'anno 2016 di € 1.060.825,15;

Considerato che:

- l'Ente non versa in situazione di dissesto;
- la Provincia ha rispettato il pareggio di bilancio per gli anni 2020 e 2021 ed anche per l'anno 2022, come emerge dallo schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29.06.2023 ed è stato rispettato pure per l'anno 2023, vista la delibera consiliare n. 22 del 30.04.2024 di approvazione del "*Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva*";
- nel bilancio dell'Ente 2024/2026 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 18.12.2023 è stata allocata la spesa per il personale, elaborata tenendo conto di tutti gli oneri diretti e riflessi, nonché gli oneri derivanti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- l'incidenza della spesa del personale non è superiore al 50% delle spese correnti e che la Provincia, in applicazione delle leggi finanziarie degli ultimi anni, ha ridotto la spesa del personale in via generale, come si evince dallo schema di DUP 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2023;
- nell'anno 2023 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

Rilevato che l'adozione del presente atto non riveste carattere discrezionale in quanto trattasi di mera applicazione di disposizioni di legge o contrattuali;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Vista la deliberazione presidenziale n. 337 del 02.12.2024 con la quale si modificava la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Dato atto, altresì, che prima della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo per la **parte economica 2024** si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs n. 165/2001, ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, dover dare atto che il fondo del trattamento accessorio del personale non dirigente per l'**anno 2024** è integrato e rideterminato, come riportato nel prospetto **Allegato A** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locale stipulato il 16.11.2022 e precedenti per le disposizioni contrattuali ancora vigenti;
- lo Statuto della Provincia;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Benevento;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023 di approvazione in via definitiva il DUP per il triennio 2024/2026;
- n. 38 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato in via definitiva anche il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011;
- n. 22 del 30.04.2024 di approvazione del “*Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva*”;

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- n. 122 del 09.05.2023 di differimento al 01.07.2023 dell’entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo dell’Ente approvato con la DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 115 del 16.04.2024 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;. Approvazione*”;
- n. 33 del 01.02.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2024-2026;

Richiamati i seguenti atti:

- decreto presidenziale n. 48 del 16/09/2021 con cui venivano attribuiti al sottoscritto avv. Nicola Boccalone le funzioni e le responsabilità relative al Settore Amministrativo Finanziario e Società Partecipate;

- decreto presidenziale n. 91 del 04/08/2022 con cui venivano confermate al sottoscritto avv. Nicola Boccalone le funzioni e le responsabilità relative al Settore Amministrativo Finanziario e Società Partecipate;
- decreto presidenziale n. 96 del 04/07/2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto avv. Nicola Boccalone l'incarico dirigenziale del SETTORE 2 "AMMINISTRATIVO FINANZIARIO" al 01.07.2023;
- determinazione n. 1577 del 26/07/2023 con la quale è stato conferito al dott. Armando Mongiovì l'incarico di posizione organizzativa, correlata alla responsabilità del Servizio Programmazione e Bilancio, Provveditorato, Gestione economico/stipendiale del personale, Controllo Analogo dal 01/08/2023 al 31/12/2024;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Dato atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

- 1) **Di integrare**, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali 16.11.2022, la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente per l'**anno 2024**, per un importo rideterminato di **€ 985.757,55**, come esposto in premessa e riportato in dettaglio nel prospetto **Allegato A** alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di dare atto** che la costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente come rideterminato per l'**anno 2024** rispetta la previsione di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in quanto, escludendo le risorse stabili e variabili del fondo dell'anno 2023 non soggette dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, tra le quali vi sono le risorse per gli incentivi per le funzioni tecniche (€ 150.000,00) e per i compensi all'avvocatura interna (€ 40.000,00), e comprendendo il fondo per il lavoro straordinario ed il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative), **umentato ad € 303.600,00**, il fondo dell'**anno 2024** si determina in **€ 1.044.342,40**, inferiore, quindi, al limite dell'anno 2016 di € 1.060.825,15.
- 3) **Di dare atto** che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2024, che sarà impegnato con successivi provvedimenti ai sensi dell'art. 183 TUEL, come modificato dal D. Lgs n. 126/2014.
- 4) **Di attestare** che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003.

- 5) **Di trasmettere** copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente ed ai componenti della Delegazione trattante di Parte Pubblica.
- 6) **Di trasmettere**, altresì, copia del presente provvedimento alle OO.SS. provinciali ed alla RSU aziendale.
- 7) **Di dare atto** che:
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990, è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
 - non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
 - la presente determinazione:
 - diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
 - sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
- 8) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RUP

f.to (MONGIOVÍ ARMANDO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)